



COMUNE DI
CERRO AL LAMBRO
(Città Metropolitana di Milano)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/06/2021

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali, depositi di osservazione, obitori, feretri, trasporti	3
CAPO I – Disposizioni generali.....	3
Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Competenze e responsabilità	3
Art. 3 – Tariffe.....	3
Art. 4 – Nozione di indigenza e disinteresse dei famigliari del defunto	3
CAPO II – Trasporto funebre	4
Art. 5 – Servizio di trasporto funebre	4
Art. 6 – Modalità	4
Art. 7 – Norme generali per il trasporto del feretro	4
Art. 8 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	4
Art. 9 – Trasporto in luogo diverso dal Cimitero	5
Art. 10 – Trasferimenti di salme anteriori al funerale.....	5
Art. 11 – Trasporto all'estero e dall'estero	5
Art. 12 – Trasporto di ceneri e resti mortali	5
TITOLO II - L'attività cimiteriale	6
CAPO I – Cimitero.....	6
Art. 13 – Cimitero: disposizioni generali e vigilanza.....	6
Art. 14 – Gestione del cimitero.....	6
Art. 15 – Ammissioni nel Cimitero e requisiti per l'esercizio del diritto di sepoltura.....	6
CAPO II – Piano Regolatore Cimiteriale	7
Art. 16 – Disposizioni generali	7
Art. 17 – Piano Regolatore Cimiteriale	7
Art. 18 – Proventi cimiteriali.....	8
CAPO III – Inumazione e tumulazione.....	8
Art. 19 – Inumazioni e monumento	8
Art. 20 – Tumulazione.....	9
Art. 21 – Deposito provvisorio.....	9
CAPO IV – Esumazione ed estumulazione.....	9
Art. 22 – Esumazioni ordinarie	9
Art. 22 – Esumazioni straordinarie.....	10
Art. 24 – Estumulazioni ordinarie	11
Art. 25 – Estumulazioni straordinarie	12
Art. 26 – Oneri	12
Art. 27 – Oggetti, manufatti e opere da recuperare	12
Art. 28 – Cremazione	13
CAPO V – Polizia dei cimiteri.....	13
Art. 29 – Orario e disciplina d'ingresso.....	13
Art. 30 – Divieti speciali	14

Art. 31 – Fiori ed ornamenti.....	15
TITOLO III – Concessioni	15
CAPO I – Tipologie e manutenzione delle sepolture	15
Art. 32 – Sepolture private o in concessione	15
Art. 33 – Ricettività massima delle aree	17
Art. 34 – Manutenzione, aspetti decorativi e monumenti.....	17
Art. 35 – Costruzioni dell'opera.....	18
CAPO II – Divisioni, subentri, rinunce	18
Art. 36 – Divisione e subentri	18
Art. 37 – Rinuncia alla concessione.....	18
CAPO III – Revoca, decadenza, estinzione.....	18
Art. 38 – Revoca.....	18
Art. 39 – Decadenza	19
Art. 40- Estinzione	19
TITOLO IV – Realizzazione manufatti privati	19
CAPO I – Imprese e lavori privati.....	19
Art. 41 – Accesso al Cimitero e deposito cauzionale	19
Art. 42 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepoltura privata e collocazione di ricordi funebri ..	20
Art. 43 – Responsabilità	20
Art. 44 – Recinzione aree – Materiali di scavo	20
Art. 45 – Introduzione e deposito di materiali.....	21
Art. 46 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti.....	21
Art. 47 – Vigilanza	21
TITOLO V – Disposizioni varie e finali.....	21
CAPO I – Disposizioni varie	21
Art. 48 – Documentazione delle sepolture.....	21
Art. 49 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	22
Art. 50 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	22
Art. 51 – Cautele.....	22
Art. 52 – Concessioni pregresse e proroga	22
Art. 53 – Norma finale e riferimenti normativi.....	23

TITOLO I – Disposizioni generali, depositi di osservazione, obitori, feretri, trasporti

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, in osservanza alle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia di Polizia Mortuaria, disciplina lo svolgimento delle attività cimiteriali conseguenti al decesso, nonché il servizio relativo a:

1. Polizia Mortuaria in ambito comunale e all'attività cimiteriale e funeraria inerente:
 - a) il servizio di inumazione ed esumazione;
 - b) il servizio di tumulazione ed estumulazione;
 - c) la celebrazione dei riti funebri e il trasporto dei feretri;
 - d) la gestione, la manutenzione e la custodia del cimitero e locali annessi;
 - e) il servizio di illuminazione elettrica votiva;
2. procedure di concessione delle aree e dei manufatti destinati a sepoltura privata e in campo comune, nonché la loro vigilanza:
 - a) identificazione delle varie tipologie di aree;
 - b) dimensionamento e ricettività dei manufatti per le sepolture private;
 - c) la realizzazione di manufatti, sepolcri, monumenti, cippi, ornamenti, epigrafi, ecc.;
3. tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 – Competenze e responsabilità

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Il Comune, per mezzo dell'incaricato alla gestione, cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, non assumendo alcuna responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
3. Chiunque causi danni a persone, cose, manufatti o impianti, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non sia penalmente rilevante.

Art. 3 – Tariffe

1. La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 267/2000, determina le tariffe, la durata e le modalità per le concessioni di sepoltura, specificando i costi e i vincoli per le prenotazioni e le ricongiunzioni dei feretri all'interno dello stesso tumulo; nello stesso atto stabilisce inoltre le tariffe e i diritti cimiteriali per i servizi e le prestazioni di cui al presente Regolamento e connessi all'attività di Polizia Mortuaria.
2. E' facoltà della Giunta Comunale valutare la possibilità di assegnare in forma gratuita i manufatti cimiteriali per la sepoltura di salme di cittadini illustri e benemeriti che in vita si siano distinti per particolari servizi resi alla comunità.

Art. 4 – Nozione di indigenza e disinteresse dei famigliari del defunto

1. Le condizioni di indigenza della famiglia del defunto si configurano qualora il relativo valore ISEE, definito ai sensi della L. 08/11/2000 n. 328, del d.lgs. 31/03/1998 n. 109 e del d.lgs. 03/05/2000 n. 130, sia inferiore alla soglia di povertà assoluta.
2. La condizione di disinteresse da parte dei familiari del defunto si configura quando non sussistono parenti oltre il 6° grado. In caso di irreperibilità dei famigliari, decorso il periodo di 6 giorni dalla data del decesso o del ritrovamento e fatte salve indagini per interesse di giustizia, il Comune provvede nella forma semplice al trasporto al cimitero e successivamente alla sepoltura.

3. Viene fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Comune di portare a compimento le ricerche dei familiari al fine di procedere all'addebito delle tariffe relative al servizio di trasporto svolto.

CAPO II - Trasporto funebre

Art. 5 - Servizio di trasporto funebre

1. Il Comune non esercita attività di trasporto funebre.
2. Il trasporto di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa nazionale vigente.
3. L'incaricato del servizio di trasporto funebre dovrà essere in possesso di regolare autorizzazione rilasciata a soggetti esercenti attività funebre ai sensi del Capo IX del r.r. 6/2004;

Art. 6 - Modalità

1. Il trasporto funebre, di norma, comprende:
 - il prelievo della salma o del feretro dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione, dalla sala del commiato o dall'obitorio;
 - il tragitto sino al deposito di osservazione, alla sala del commiato, alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie;
 - la relativa sosta per il tempo necessario a officiare il rito civile o religioso;
 - il proseguimento sino al cimitero, seguendo il percorso più breve e/o più idoneo per motivi di viabilità oppure sino al forno crematorio per la cremazione
 - la consegna del feretro e/o delle ceneri per dar luogo alle operazioni di sepoltura.
2. In ogni caso è ammesso il corteo funebre secondo gli usi ed i costumi locali. Ove il corteo funebre, per il numero dei partecipanti e per il percorso seguito, comporti prevedibili difficoltà al transito dei veicoli pubblici (autobus, mezzi di soccorso, ecc.), il Sindaco, previa comunicazione ai parenti, può stabilire che lo stesso non venga effettuato o ne venga modificato il percorso.
3. I trasporti funebri sono effettuati di regola nei giorni feriali e prefestivi, in accordo con il Comando di Polizia Locale per la regolamentazione del traffico veicolare; nei giorni festivi i trasporti sono effettuati a fronte di comprovate necessità e su autorizzazione del Sindaco. Ogni caso particolare dovrà essere valutato e concordato direttamente con il Comando di Polizia Locale.

Art. 7 - Norme generali per il trasporto del feretro

1. L'incaricato al trasporto compila il modulo di dichiarazione di cui all'art. 36, comma 1 del r.r. 6/2004, appone, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, il sigillo al feretro che dovrà essere sempre accompagnato dall'autorizzazione al seppellimento, dall'autorizzazione al trasporto e dagli altri documenti che si rendessero necessari.
2. L'incaricato cimiteriale che riceve il feretro:
 - verifica la presenza della documentazione di cui al primo comma;
 - compila il verbale di consegna in duplice copia, trattenendone una, mentre l'altra andrà consegnata al Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale;
 - accompagna il feretro sino a destinazione.

Art. 8 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di feretro nel Cimitero di altro Comune, anche a seguito di operazioni di esumazione o di estumulazione, è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile o secondo la normativa vigente a seguito di domanda degli interessati.
2. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il feretro viene trasferito per il seppellimento, nonché ai sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi si debbano

tributare onoranze funebri.

3. Il feretro proveniente da altro Comune deve, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportato direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dello stesso in rapporto alla sepoltura cui è destinato, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo a garanzia dell'integrità del feretro apposto sul cofano.
4. Il feretro, in caso di avvio a cremazione, dovrà essere accompagnato dalla relativa autorizzazione emessa dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ai sensi dell'art. 12 dl r.r. 6/2004.
5. Per i defunti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è rilasciata solo dopo aver accertato il rispetto dell'art. 25, commi 1 e 2 del d.p.r. 285/1990.
6. Il trasporto di feretro da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo della definitiva sepoltura, sono autorizzati con unico atto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 9 - Trasporto in luogo diverso dal Cimitero

Il trasporto di feretri per la sepoltura nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall'art. 102 del d.p.r. 285/90.

Art. 10 - Trasferimenti di salme anteriori al funerale

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione o all'obitorio, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita ed effettuato con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui all'art. 20 del d.p.r. n. 285/90 in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso l'ospedale, perché ivi deceduta o perché sottoposta a espanto di organi, il Sindaco, su richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa dell'abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata per la cerimonia funebre. Tali trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata senza corteo.
3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di Studio, ecc. e i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc, sono eseguiti con l'impiego di idoneo mezzo di cui al primo comma.

Art. 11 - Trasporto all'estero e dall'estero

1. Il trasporto di feretri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art 27 del d.p.r. n. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del decreto sopraccitato.
2. Per i trasporti per l'Estero di cui all'art. 29 del d.p.r. n. 285/90, il Responsabile del Servizio d'Igiene ove avviene la chiusura provvede al rilascio della certificazione prevista, previo il pagamento della relativa tariffa, se dovuta.

Art. 12 - Trasporto di ceneri e resti mortali

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali completamente mineralizzati e di ceneri, anche a seguito di operazioni di esumazione o di estumulazione, è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile o secondo la normativa vigente su domanda degli interessati e può essere effettuato:
 - direttamente dai familiari del defunto o aventi titolo, con mezzi privati propri;

- tramite ditta esercente attività funebre, di libera scelta.
- 2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri e di resti mortali completamente mineralizzati.
- 3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di feretri non si applicano al trasporto ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.
- 4. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, in caso di impossibile identificazione, indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla vigente normativa.

TITOLO II - L'attività cimiteriale

CAPO I – Cimitero

Art. 13 – Cimitero: disposizioni generali e vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie r.d. 27.07.1934 n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento presso il locale Cimitero. E' vietato il seppellimento di cadaveri in luoghi diversi dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del d.p.r. n. 285/90. L'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco.
2. Il Comune, attraverso le forme di gestione previste dal d.lgs. 18/08/2000 n. 267, provvede ai servizi di Polizia Mortuaria.

Art. 14 – Gestione del cimitero

Si individuano due tipologie di gestione del cimitero: quella ordinaria e quella concessoria.

- a) La gestione **ordinaria** comprende tutte quelle operazioni che obbligatoriamente il Comune è tenuto a fornire alla cittadinanza (inumazione e tumulazione, esumazione ed estumulazione, movimentazione di feretro, resti e ceneri con trasferimento interno all'area cimiteriale o ad altra destinazione, conservazione dei registri).
- b) La gestione **concessoria** comprende tutte quelle operazioni che facoltativamente il Comune può erogare a favore della cittadinanza (l'assegnazione di aree, loculi, cellette e altri manufatti cimiteriali, l'autorizzazione a posa di monumenti, lapidi, ecc.).

Art. 15 – Ammissioni nel Cimitero e requisiti per l'esercizio del diritto di sepoltura

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, ai sensi dell'art. 50 del d.p.r. 285/90, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, i cadaveri, i resti mortali o le ceneri di:
 - a. persone decedute nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b. persone ovunque decedute, ma che avessero nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c. persone che, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, siano concessionarie di sepoltura privata esistente nel cimitero comunale;
 - d. nati morti e prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del d.p.r. 285/90.
2. Ulteriori possibilità di seppellimento nel cimitero di Cerro al Lambro sono previste nella delibera di C.C. n. 61 del 29.11.2012.

3. Gli animali di affezione, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, possono essere tumulati in teca separata, previa cremazione, nello stesso loculo salma, loculo ossario / cinerario del defunto o nella tomba di famiglia, secondo le disposizioni contenute nella L.R. n. 33-2009 s.m.i. e secondo quanto previsto nel successivo art. 32.
4. La volontà del defunto sulla destinazione delle proprie spoglie, espressa in vita con atto testamentario, prevale su qualunque altra. In mancanza di tale espressa volontà, saranno osservate, nell'ordine, la volontà del coniuge convivente, del convivente more uxorio, dei figli, dei genitori, quindi quella degli altri parenti in ordine decrescente di grado.
5. I rapporti con l'Amministrazione Comunale dovranno essere tenuti dal familiare "avente titolo" come sopra individuato, o da suo delegato. In caso di assenza, irreperibilità o indisponibilità dei familiari, i rapporti potranno essere tenuti anche da persone estranee che manifestino la volontà di volersi assumere tale onere.
6. Il diritto d'uso delle cappelle di famiglia e delle sepolture private in genere, ai sensi dell'art. 93 del d.p.r. 285/90, è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia. Può inoltre essere concesso alle persone regolarmente iscritte ad enti, corporazioni, istituti, fondazioni, ecc. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. Restano, tuttavia, salve le diverse indicazioni previste nell'atto di concessione, purché non siano tendenti a fare un uso improprio della concessione attraverso pratiche speculative, di lucro o altro.
7. Ai fini di applicazione del comma 6, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, da persona convivente iscritta nello stato di famiglia, dagli ascendenti e discendenti in linea diretta di qualunque grado, in linea collaterale fino al 3° grado, gli affini di 1° e 2° grado.
8. Gli uffici comunali non sono tenuti a verificare il rapporto di parentela, di affinità o di convivenza di e tra persone e/o defunti non residenti. L'istanza, presentata su apposita modulistica messa a disposizione dal Comune, dovrà prevedere l'identificazione, a cura e responsabilità dell'avente diritto, del legame esistente con il defunto.

CAPO II – Piano Regolatore Cimiteriale

Art. 16 – Disposizioni generali

1. Il Cimitero è dotato di campo comune destinato alla inumazione decennale dei defunti. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive devono essere conformi a quanto disposto dagli artt. 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 del d.p.r. n. 285/90.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi e in virtù del fatto che il Comune favorisce l'inumazione e la cremazione, il Cimitero prevede aree e opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per la collettività ai sensi e nei limiti dell'art. 90 commi 1 e 3 e seguenti del d.p.r. n. 285/90.
3. I viali principali del Cimitero non possono in alcun modo essere invasi né dalle fosse di inumazione, né dai manufatti destinati alle tumulazioni e né dai rispettivi monumenti. I vialetti tra fosse di inumazione e tra sepolture private devono essere, rispettivamente, di larghezza non inferiore a **m 0,50** ed a **m 0,40**.

Art. 17 – Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale deve rispondere alle necessità di cui all'art. 6 del r.r. 6/04 e ss.mm.ii., mediante la valutazione degli elementi elencati nello stesso articolo.
2. Nel Cimitero sono individuati spazi e/o zone da destinare a:
 - a) campi destinati ad inumazione ordinaria decennale;
 - b) campi per sepolture private, per famiglie o collettività;

- c) loculi per la tumulazione individuale;
- d) cellette ossario/nicchie cinerarie;
- e) ossario comune/cinerario comune;
- f) reparto destinato al seppellimento dei resti abortivi, ove questo sia richiesto dai genitori;
- g) reparto destinato all'inumazione di nati morti;
- h) campi destinati all'inumazione delle salme esumate ma non ancora mineralizzate (campi indecomposti).

La delimitazione degli spazi e delle sepolture deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del d.p.r. n. 285/90.

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le dimensioni delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/90 e R.R. 6/04 e s.m.i.
2. Ogni qual volta si renda opportuno e, comunque, ogni dieci anni, il Comune revisiona il Piano Regolatore Cimiteriale con le stesse procedure adottate per l'originaria redazione.

Art. 18 – Proventi cimiteriali

1. I proventi derivanti dalla gestione ordinaria e concessoria del cimitero, di cui al precedente art. 14, le cui tariffe sono determinata ai sensi del precedente art. 3, possono essere riassunti come segue:
 - a) proventi da attività di autorizzazione, verifica e controllo: tali attività, dette anche di custodia amministrativa o polizia mortuaria, ricomprendono l'insieme dei diritti cimiteriali di segreteria, a carico del richiedente, inteso come verifica del diritto del defunto a poter essere sepolto nella sepoltura indicata (inumazione, tumulazione, ecc.);
 - b) proventi derivanti da attività di prestazioni di servizio e concessioni cimiteriali: si tratta di proventi a copertura dei costi legati alle forniture e prestazioni connesse con la sepoltura (inumazione, tumulazione, ecc.) nonché proventi derivanti dall'assegnazione di aree e/o manufatti cimiteriali per sepolture private;
 - c) proventi derivanti dal servizio di illuminazione elettrica votiva – composto essenzialmente da una quota del canone di allacciamento.
2. L'attività di cui ai punti a) è propria dell'Amministrazione Comunale e configurabile come pubblica funzioni; le attività di cui ai punti b) e c) sono servizi pubblici onerosi soggetti al pagamento della relativa tariffa determinata ai sensi del precedente art. 3.

CAPO III – Inumazione e tumulazione

Art. 19 Inumazioni e monumento

1. Nei campi a sistema di inumazione ordinaria decennale è permessa la sepoltura come indicato al precedente articolo 15;
2. Ai sensi dell'art. 12 comma 4 del d.l. 31.08.1987 n. 359, convertito con modificazioni dalla l. 29.10.1987 n. 440, come modificato dall'art. 1 comma 7bis del d.l. 27.12.2000 n. 392, convertito in l. 28.02.2001 n. 26, le sepolture per inumazione decennale in campo comune sono gratuite quando trattasi di:
 - a) salma di persona indigente (condizioni determinate ai sensi del precedente art. 4);
 - b) salma di persona appartenente a famiglia bisognosa;
 - c) salma di persona per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
3. L'ordine di utilizzo dei campi a sistema di inumazione decennale, come pure l'ordine di occupazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 69 del d.p.r. n. 285/90, dovrà essere tale da iniziare da un'estremità procedendo fila per fila, con continuità. Le fosse per inumazione, destinate alla

sepoltura di persone di oltre 10 anni di età, conformemente a quanto disposto dall'art. 72 del d.p.r. 285/90, dovranno possedere le seguenti dimensioni:

- profondità	= m	2,00
- lunghezza	= m	2,20
- larghezza	= m	0,80
- distanza da altra sepoltura su ogni lato	= m	0,50
- superficie destinata alla fossa (0,80 x 2,20)	= m ²	1,76
- superficie destinata alla sepoltura (0,80+0,50) x (2,20+0,50)	= m ²	3,51

4. Fermo restando che comunque ogni fossa deve disporre della superficie e delle misure minime di lunghezza e larghezza, sopra descritte, nella sua escavazione possono essere utilizzate misure inferiori e adeguate alle dimensioni dei feretri, fermo restando che lo scavo dovrà iniziare dal lato di testata.
5. La deposizione del feretro deve avvenire a ridosso del lato di testa nella colmatura della fossa, conformemente al d.p.r. n. 285/90; la terra scavata in superficie deve essere messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità messa in superficie.
6. Le operazioni di inumazione potranno subire differimenti in presenza di situazione atmosferiche avverse che non diano garanzia di stabilità dei fronti di scavo e/o generino un innalzamento della falda freatica. Il feretro verrà temporaneamente deposto e custodito presso il deposito mortuario presente nel Cimitero.
7. I feretri destinati all'inumazione decennale devono possedere le caratteristiche dettate dalla normativa vigente in materia, alla quale le imprese di onoranze funebri devono attenersi.
8. L'intervento di inumazione, trascorso il periodo di assestamento valutato in 6 mesi, si completa con l'ornamento della sepoltura mediante la posa di un monumento leggero, a cura e a carico dell'interessato, con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
9. La sepoltura per inumazione decennale in campo comune non rientrante in nessuno dei casi di gratuità su citati, è sottoposta al versamento della tariffa determinata ai sensi del precedente art. 3.

Art. 20 - Tumulazione

1. Le sepolture private a sistema di tumulazione (cellette ossario, loculi, cappelle di famiglia o aree private) sono oggetto di concessione temporanea della durata massima stabilita dalla Giunta Comunale, come indicato nell'art. 3.
2. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 - 77 del d.p.r. 285/90 ed all'allegato 2 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6, e ss.mm.ii.

Art. 21 - Deposito provvisorio

A richiesta specifica e diretta delle famiglie dei defunti, in attesa di sistemazione definitiva, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo procuratosi dal richiedente per il tempo tecnicamente necessario, da concordare con il Servizio di Gestione del Cimitero, all'individuazione della relativa sepoltura.

CAPO IV - Esumazione ed estumulazione

Art. 22 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni si definiscono ordinarie quando vengono eseguite a seguito di decorrenza di un periodo di dieci anni dall'inumazione; vengono regolamentate dall'art. 82 comma 4 del d.p.r. n. 285/90 e dall'art. 20 del r.r. 6/04 e successive modificazioni e integrazioni. L'incaricato del servizio di esumazione stabilisce se un cadavere è mineralizzato al momento dell'esumazione.
2. Delle operazioni di esumazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data

preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'Albo pretorio online ed all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni continuativi, degli elenchi delle sepolture in scadenza. Con le pubbliche affissioni viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata secondo le modalità previste dall'art. 20. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune e stabilito, rispettivamente, nella deposizione in ossario comune o nella nuova inumazione nel campo indecomposti.

3. Gli esiti dell'esumazione possono condurre a:

a. **salma completamente mineralizzata**: si procede alla raccolta e deposito delle ossa:

- nell'ossario comune;
- in cassetina di zinco conforme all'art. 36 del d.p.r. 285/90 e successiva tumulazione in sepoltura privata eventualmente concessa a parenti o aventi titolo;
- in cassetina di zinco conforme all'art. 36 del d.p.r. 285/90 e successivo trasporto in Cimitero di altro Comune, previo ottenimento dell'autorizzazione necessaria;

b. **salma non completamente mineralizzata**: si procede al prolungamento del periodo di inumazione ai sensi della Circolare Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998. In tal caso la salma potrà permanere nella stessa fossa di originaria inumazione o, su indicazione del personale preposto, essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile avvolto poi in rete per inumazioni per consentire l'efficiente recupero delle ossa al termine del periodo di nuova inumazione; il tutto previa addizione sui resti mortali e intorno al contenitore di particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze siano certificate dal produttore come non tossiche o non nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reinumazione viene stabilito in **due anni**.

4. Su richiesta degli aventi diritto, i resti mortali derivanti dall'esumazione, potranno altresì essere avviati a cremazione ai sensi del seguente art. 28.

5. In merito allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali si applicano i disposti di cui all'art. 21 del R.R. 09/11/2004 n. 6 e s.m.i. e della legge 31 luglio 202, n. 179 s.m.i.

Art. 23- Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie si possono eseguire:

- per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
- per trasporto in altra sepoltura;
- per la cremazione.

Vengono regolamentate dagli articoli 82-83-84- 85 del d.p.r. n. 285/90 e dall'art. 20 del r.r. 6/04 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ad esclusione dei casi ordinati dall'autorità giudiziaria, **non possono essere eseguite**:

- durante i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- quando trattasi della salma di persona deceduta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano trascorsi più di due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pericolo per la salute pubblica.

3. Al fine di favorire la migliore organizzazione e gestione degli spazi disponibili per l'inumazione, in caso di salme non completamente mineralizzate l'Ufficio preposto potrà disporre all'incaricato del servizio di gestione del cimitero la movimentazione in sicurezza del feretro e la inumazione in diversa sepoltura (campo indecomposti). In merito alla destinazione finale dei resti ossei, della salma eventualmente non mineralizzata si applicano le medesime disposizioni di cui all'art. 22.

4. In merito allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali si applicano i disposti di cui all'art. 21 del r.r.

09.11.2004 n. 6 e ss.mm.ii.

5. Le operazioni di esumazione straordinaria sono sottoposte al versamento della tariffa determinata ai sensi del precedente art. 3, oltre ad ulteriori ed eventuali spese per lo smaltimento di rifiuti non preventivamente contabilizzabili.

Art. 24 - Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni si definiscono ordinarie quando vengono eseguite a seguito della decorrenza del periodo di concessione specificato nel contratto di concessione dell'area o del loculo; vengono regolamentate dall'art. 86 del d.p.r. n. 285/90 e dall'art. 20 del r.r. 6/04 e successive modificazioni e integrazioni. L'incaricato del servizio di estumulazione stabilisce se un cadavere è mineralizzato al momento dell'estumulazione.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria procede all'aggiornamento semestrale anticipato dello scadenziario delle concessioni temporanee procedendo, di volta in volta, a comunicare agli interessati l'approssimarsi della scadenza e richiedendo notizie in merito alla volontà di rinnovo della concessione.
3. Delle operazioni di estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'Albo pretorio online ed all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni continuativi, degli elenchi delle sepolture in scadenza. Con le pubbliche affissioni viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune e stabilito, rispettivamente, nella deposizione in ossario comune o nella nuova inumazione nel campo indecomposti.
4. Gli esiti dell'estumulazione possono condurre a:
 - a. **salma completamente mineralizzata**: si procede alla raccolta e deposito delle ossa:
 - nell'ossario comune;
 - in cassetta di zinco conforme all'art. 36 del d.p.r. 285/90 e successiva tumulazione in sepoltura privata eventualmente concessa a parenti o aventi titolo;
 - in cassetta di zinco conforme all'art. 36 del d.p.r. 285/90 e successivo trasporto in Cimitero di altro Comune, previo ottenimento dell'autorizzazione necessaria;
 - b. **salma non completamente mineralizzata**: si procede alla inumazione ai sensi della Circolare Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998. In tal caso la salma sarà inumata in posizione indicata dal personale preposto nel campo indecomposti, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione mediante l'esecuzione di opportuna apertura praticata nella cassa metallica o anche con sostituzione del cofano originario con un contenitore di materiale biodegradabile avvolto poi in rete per inumazioni per consentire l'efficiente recupero delle ossa al termine del periodo di nuova inumazione. Sui resti mortali e intorno al cofano si dovrà agire per mezzo di particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da corificazione, purché tali sostanze siano certificate dal produttore come non tossiche o non nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di reinumazione viene stabilito in **anni cinque** in caso di utilizzo del cofano originario ed in **anni due** in caso di sostituzione del cofano originario con uno in materiale biodegradabile.
5. I resti mortali derivanti dall'estumulazione, previo assenso degli aventi diritto, potranno altresì essere avviati a cremazione ai sensi del seguente art. 28.
6. In merito allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali si applicano i disposti di cui all'art. 21 del R.R. 09/11/2004 n. 6 e s.m.i e della legge 31 luglio 202, n. 179 s.m.i
7. Le operazioni di estumulazione ordinaria, sono sottoposte al versamento della tariffa determinata ai sensi del precedente art. 3, oltre ad ulteriori ed eventuali spese per lo smaltimento di rifiuti non preventivamente contabilizzabili

Art. 25 – Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie si possono eseguire:
 - per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
 - per trasporto in altra sepoltura;
 - per la cremazione.Vengono regolamentate dall'art. 86 del d.p.r. n. 285/90 e dall'art. 20 del r.r. 6/04 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ad esclusione dei casi ordinati dall'autorità giudiziaria, **non possono essere eseguite**:
 - durante i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - quando trattasi della salma di persona deceduta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano trascorsi più di due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pericolo per la salute pubblica o comunque in base alla normativa vigente.
3. In caso di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, il Sindaco può autorizzarne l'estumulazione qualunque sia il periodo di tempo trascorso dalla tumulazione e in qualsiasi mese dell'anno, a condizione che all'apertura del tumulo il Responsabile del Servizio d'Igiene Pubblica constati la perfetta condizione e tenuta del feretro ovvero imponga il ripristino delle condizioni di tenuta e sistemazione dello stesso, il tutto ai sensi dell'art. 88 del d.p.r. 285/90.
4. In caso di estumulazione effettuata prima di venti anni dalla tumulazione, il resto mortale deve essere inumato, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione ai sensi del precedente art. 24, comma 4, lettera b). Il periodo di inumazione è stabilito in **dieci anni**, per effetto dell'obbligo di cui all'art. 86, comma 3 del d.p.r. n. 285/1990.
5. In merito alla destinazione finale dei resti mortali della salma eventualmente non mineralizzata si applicano le medesime disposizioni di cui all'art. 24.
6. In merito allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali si applicano i disposti di cui all'art. 21 del R.R. 09/11/2004 n. 6 e s.m.i.
7. Le operazioni di estumulazione straordinaria, sono sottoposte al versamento della tariffa determinata ai sensi del precedente art. 3, oltre ad ulteriori ed eventuali spese per lo smaltimento di rifiuti non preventivamente contabilizzabili.

Art. 26 – Oneri

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 14 del r.r. 6/04 gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione e di estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.
2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, nel caso in cui le operazioni siano disposte dal Comune, gli oneri relativi si riferiscono esclusivamente ai trattamenti in via generale definiti nei precedenti articoli 22 e 24; nella fattispecie:
 - a) alle operazioni di esumazione/estumulazione con raccolta di resti ossei;
 - b) alle operazioni di esumazione/estumulazione con successiva inumazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi in campo indecomposti;
 - c) alla deposizione dei resti ossei in ossario comune.
3. A carico dei parenti interessati rimangono gli oneri derivanti dalle forniture e dalle operazioni eventualmente necessarie alla tumulazione dei resti mortali o delle ceneri in sepoltura privata, nel cui caso vedranno applicazione le relative tariffe determinate ai sensi del precedente art. 3.
4. In caso di comprovata impossibilità di riutilizzo dell'originaria lastra esterna del loculo epigeo a seguito di intervento di estumulazione (ordinaria o straordinaria), al fine di procedere a nuova concessione in conformità al successivo art. 32, comma 9, il Comune provvederà alla fornitura di nuova lastra.

Art. 27 – Oggetti, manufatti e opere da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o di estumulazioni si presume possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Servizio di Custodia prima che

l'operazione sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti saranno consegnati, previa accurata pulizia, disinfezione ed inserimento in busta trasparente in plastica provvista di chiusura, agli interessati e della consegna verrà redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato all'avente diritto e l'altro conservato ed allegato al registro delle operazioni.

2. In ogni caso, oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione delle operazioni e non immediatamente reclamati dagli aventi diritto verranno accuratamente puliti, disinfettati, inseriti in busta trasparente in plastica provvista di chiusura, catalogati con l'identificato del defunto e custoditi, senza assunzione di responsabilità in caso di furto o smarrimento, presso l'ufficio cimiteriale, dove resteranno a disposizione degli aventi diritto per un periodo di **6 mesi**. Qualora non venissero reclamati entro tale termine, rientreranno nelle libere disponibilità del Comune, senza ulteriore avviso.
3. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero, oppure alienarli. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di gestione del cimitero comunale può autorizzare il reimpiego dei materiali e delle opere di loro proprietà, su nuova sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura per la quale si intende utilizzarli.
5. Le croci, le lapidi e le cordonature che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate a persone che ne facciano richiesta per essere collocate sulla sepoltura del parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Per l'assegnazione dei manufatti potrà essere prevista la corresponsione di un tributo, quantificato di volta in volta dal Comune, che servirà a coprire eventuali costi derivati e sostenuti dal Comune stesso.
6. I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero oppure all'esterno previa individuazione di opportuno sito, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Art. 28 – Cremazione

1. Compiuta la cremazione, le ceneri possono:
 - a) essere raccolte in apposita urna cineraria, sigillata, di materiale resistente, con riportante all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte e successivamente depositate presso il Cimitero nei sistemi di tumulazione di cui all'art. 20;
 - b) essere deposte in cinerario comune qualora il defunto abbia espresso tale volontà o qualora i familiari del defunto non abbiano provveduto a specificare altra destinazione;
 - c) essere raccolte in apposita urna cineraria conforme all'art. 14 del r.r. 6/2004 ed essere disperse e/o affidate secondo quanto disposto dalla l. 30.03.2001 n. 130 e Regolamento di attuazione, nonché dagli articoli 12-13-14 del R.R. 6/04 e ss.mm.ii.
2. In caso venisse richiesta la tumulazione dell'urna cineraria in sepoltura a terra (area privata con sistema di tumulazione o tomba privata), la stessa dovrà possedere caratteristiche di resistenza ai liquidi ed ermeticità per preservare il contenuto da eventuali infiltrazioni di acqua. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Comune.

CAPO V – Polizia dei cimiteri

Art. 29 – Orario e disciplina d'ingresso

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato da apposita ordinanza sindacale;

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario previsto. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
3. Nel cimitero si può entrare solo a piedi ad esclusione dei casi in cui necessita l'ingresso con mezzi meccanici per l'effettuazione di lavori di manutenzione, posa monumenti e comunque previa autorizzazione del Servizio di Gestione del cimitero comunale.
4. E' vietato l'ingresso:
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o comunque in condizioni in contrasto con il carattere del luogo;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - ai fanciulli di età inferiore a 6 anni qualora non siano accompagnati dai genitori.
5. E' ammesso l'accesso a cani o altri animali di compagnia e di affezione, condotti dal proprietario il quale dovrà garantire un comportamento decoroso.
6. Per comprovati motivi di salute o di età, il Servizio di Gestione del cimitero può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissandone i percorsi e gli orari.
7. Nel cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso ai Responsabili del Servizio di Polizia Mortuaria e Polizia Locale, con almeno sette giorni di anticipo.

Art. 30 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - fumare, tenere comportamento chiassoso, cantare;
 - entrare con biciclette, se non per depositarle nelle apposite rastrelliere presenti in prossimità dell'ingresso principale;
 - motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi contenitori;
 - accumulare neve sui tumuli;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specialmente con l'offerta di servizi e/o di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e, per cortei e operazioni cimiteriali, anche dei familiari interessati;
 - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
 - qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono all'area di rispetto cimiteriale, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi e frasi offensive del culto professato dai famigliari, sarà diffidato dal personale addetto alla vigilanza a uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 31 – Fiori ed ornamenti

1. Gli ornamenti di fiori freschi avvizziti dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti; allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, è facoltà dell'incaricato alla custodia del Cimitero procedere alla rimozione e successiva distruzione. E' vietato accendere lumi a cera e riporre fiori freschi o piante fuori dagli spazi autorizzati e lungo i percorsi ed i camminamenti.
2. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. qualora, a giudizio del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, siano indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al presente articolo verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Pretorio per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 27.

TITOLO III – Concessioni

CAPO I – Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 32 – Sepolture private o in concessione

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale, l'uso di aree e manufatti. Per sepolture private o in concessione si intendono:
 - le aree per tombe;
 - i loculi;
 - le cellette;
 - le cappelle di famiglia.
2. Le aree destinate alle sepolture private ricavate dalla partizione dei campi devono possedere le seguenti dimensioni:

- AREA SINGOLA	<i>larghezza</i> = m	1,40	<i>lunghezza</i> = m	2,65;
- AREA DOPPIA	<i>larghezza</i> = m	2,40	<i>lunghezza</i> = m	2,65;

 - Nella partizione dei campi destinati a sepolture private si devono preferire le soluzioni che consentano la massima ricettività delle aree, come definita al successivo art. 33.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa determinata ai sensi del precedente art. 3.
4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni stabilite dal d.p.r. n. 285/90 e r.r. 6/04 ss.mm.ii., rispettivamente per le tumulazioni/estumulazioni e/o per le inumazioni/esumazioni.
5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito contratto contenente, le clausole e condizioni della medesima e norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, il contratto deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;

- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
 - le salme destinate a esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffe prevista;
 - gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
7. Le concessioni sono a tempo determinato con possibilità di rinnovo, secondo quanto indicato dalla Deliberazione di Giunta Comunale di cui all'art. 3. Il rinnovo, a richiesta degli interessati dovrà essere richiesto entro 2 (due) mesi prima della scadenza della concessione ed è subordinato al versamento della tariffa dovuta e vigente all'atto della richiesta di rinnovo.
 8. Nel caso in cui la disponibilità di un tipo di sepoltura si riveli scarsa, la Giunta Comunale può fissare requisiti più restrittivi di quelli sopra indicati per il rilascio delle concessioni.
 9. Le concessioni in uso di sepolture sono assegnate in presenza di feretro o di urna o di cassetta da tumularvi o in prenotazione secondo gli importi dalla Giunta Comunale nell'approvazione delle tariffe di concessione di cui all'art. 3. e le modalità stabilite dalla delibera di C.C. n. 61/2012
 Nel prezzo di concessione dei loculi è compreso il costo della lastra esterna.
 L'incaricato della custodia del cimitero e l'Ufficio Tecnico detengono agli atti un elenco aggiornato e completo delle sepolture private che possono essere date in concessione. Per ogni sepoltura deve essere indicata l'esatta ubicazione e nel caso di aree la ricettività minima.
 10. Nel loculo salma, ancorchè all'interno di tomba di famiglia, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, due cassette di urne cinerarie e/o resti ossei e/o contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, secondo i costi e le modalità indicate dalla Giunta Comunale nell'approvazione delle tariffe di cui al precedente art. 3.
 11. Nel loculo ossario o cinerario possono essere collocati, in relazione alla capienza due cassette di urne cinerarie e/o resti ossei e/o contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, secondo i costi e le modalità indicate dalla Giunta Comunale nell'approvazione delle tariffe di cui al precedente art. 3;
 12. La teca contenente le ceneri degli animali da affezioni (vedi art. 15 del presente Regolamento) è da considerarsi nel numero massimo di contenitori che possono essere collocate nei loculi salma o nel loculo ossario/cinerario;
 13. Per la richiesta di sepolture in concessione deve essere utilizzata apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio preposto. Le sepolture si intendono assegnate una volta che il richiedente ha provveduto al pagamento degli oneri previsti nonché alla stipula del relativo contratto di assegnazione.
 14. Le concessioni cimiteriali sono valide alle seguenti condizioni e modalità:
 - rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, nonché delle deliberazioni e disposizioni assunte dal Comune (vigenti e di futura emanazione);
 - la concessione non costituisce diritto di proprietà ma solo d'uso per la esclusiva sepoltura di spoglie mortali, resti ossei e/o ceneri e implica il divieto del trasferimento di essa ad altri, sia dietro corrispettivo che in libera donazione, salvo quanto stabilito dalle successive lettere c) ed e); la sepoltura, anche se temporanea, di cadaveri di soggetti diversi, qualora non autorizzata dal Comune con specifico provvedimento di autorizzazione, comporta la decadenza della concessione e il rientro in possesso della sepoltura da parte dell'Amministrazione Comunale che potrà procedere a nuova assegnazione;
 - la concessione potrà essere trasferita, a richiesta del concessionario, da genitori a figli e viceversa, senza versamento al Comune di altro corrispettivo;
 - fatto salvo quanto disposto dall'art. 20, la sepoltura di salme di soggetti diversi da quelli previsti

- dalla concessione comporta la decadenza della concessione stessa;
- l'adempimento delle prescritte modalità e opere di attuazione della concessione e la costante manutenzione di queste ultime costituiscono obblighi inscindibili dalla concessione stessa a cura del Concessionario il quale, in caso di inottemperanza, salva la facoltà di esecuzione d'ufficio da parte del Comune con pieno diritto di rimborso e rivalsa, sarà soggetto a decadenza della concessione la quale rientrerà quindi nella libera disponibilità dell'Amministrazione Comunale;
 - tutte le spese connesse alla concessione della sepoltura, comprese le spese di stipula e di registrazione del relativo contratto, sono ad esclusivo carico del Concessionario; al momento della tumulazione saranno dovute anche le spese per le prestazioni collegate alla tumulazione.

Art. 33 – Ricettività massima delle aree

1. Nella realizzazione delle sepolture dovrà essere previsto, a seconda del tipo di area, un numero massimo di tumuli come di seguito riportato:

- AREA SINGOLA	<i>larghezza</i> = m	1,40	n. tumuli	=	1
- AREA DOPPIA	<i>larghezza</i> = m	2,40	n. tumuli	=	2
2. Le richieste di aree in concessione per la realizzazione di una sepoltura con un numero di tumuli superiore a quello indicato è soggetto ad approvazione da parte della Giunta Comunale.
3. La sepoltura può effettuarsi anche a sistema di inumazione. In tal caso, dovranno essere rispettate le griglie di sepoltura stabilite per il campo comune dall'articolo 19.

Art. 34 – Manutenzione, aspetti decorativi e monumenti

1. Gli accessori che è consentito apporre ad ornamento della sepoltura sono i seguenti:
 - a) fotografia ed eventuale porta-foto;
 - b) iscrizioni (nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte ed eventualmente cognome del congiunto);
 - c) porta-fiori;
 - d) lampada votiva;
 - e) bronzo, mosaico o incisione decorativa
2. L'applicazione sulla lapide, sul cippo o sul monumento delle iscrizioni al punto b) è **obbligatoria** e dovrà avvenire entro 6 mesi dalla sepoltura.
3. L'iscrizione ad identificazione del defunto è consentita solo a seguito di occupazione della sepoltura.
4. La posa degli accessori e ornamenti, sono a cura e carico del concessionario, o della sua famiglia. La decorazione delle piastre dei loculi e degli ossari è regolata con deliberazione di Giunta Comunale.
5. E' vietato, in ogni caso, l'utilizzo di lumi ad olio.
6. I monumenti a ornamento delle sepolture devono avere le seguenti dimensioni d'ingombro:

- AREA SINGOLA	<i>larghezza</i> = m	1,00	<i>lunghezza</i> = m	2,00	<i>altezza</i> = m	1,50
- AREA DOPPIA	<i>larghezza</i> = m	2,00	<i>lunghezza</i> = m	2,00	<i>altezza</i> = m	1,50
7. L'altezza va misurata rispetto al piano stradale del viale più vicino. Misure inferiori di ingombro possono essere comunque essere prescritte dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria a salvaguardia di monumenti già esistenti, allineamenti e/o in relazione al luogo in cui il monumento oggetto della richiesta deve essere posato.
8. La manutenzione delle sepolture private spetta ai Concessionari; essa comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni, sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene.
9. Nel caso di sepolture abbandonate per incuria (monumenti pericolanti o in stato di degrado o comunque che non risultino in uno stato decoroso adeguato alla dignità del luogo) o in conseguenza

della morte degli aventi diritto, intendendo per questi o il concessionario o i componenti in linea diretta della sua famiglia, il Comune, previo accertamento e diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra anche tramite pubbliche affissioni, ingiunge la sistemazione dei manufatti entro un termine da stabilire di volta in volta. Qualora entro il termine fissato nell'ingiunzione i familiari non provvedano alla sistemazione della sepoltura secondo le direttive imposte, si procederà all'esumazione/estumulazione dei feretri, riponendo i resti mortali rinvenuti nell'ossario comune. Le sepolture così liberate rientrano nella piena disponibilità del Comune.

Art. 35 – Costruzioni dell'opera

Le concessioni in uso di aree impegnano il Concessionario, qualora venga previsto manufatto sottostante (tumuli), alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di edilizia e rispetto delle tempistiche di esecuzione lavori previste.

CAPO II – Divisioni, subentri, rinunce

Art. 36 – Divisione e subentri

1. Più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune. Di tali accordi deve essere formalmente data comunicazione al Comune.
2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria entro 6 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione dei confronti del Comune.
3. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo un criterio di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
4. La concessione viene a estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Art. 37 – Rinuncia alla concessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale o plurima, di aree libere e/o con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza, nei seguenti casi:
 - quando la sepoltura non è stata occupata da salma/ceneri/resti o quando, essendo stata occupata, la salma/ceneri/resti sia trasferita in altra sede.
 - non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
- ~~3.~~ Nei casi di rinuncia non è riconosciuto alcun indennizzo per eventuali opere costruite o in corso di costruzione.

CAPO III – Revoca, decadenza, estinzione

Art. 38 – Revoca

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 25, comma 4 del R.R. 6/04 e s.m.i., è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per

ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'ordinaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova e per l'installazione di eventuali monumenti o lapidi.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dare notizia al concessionario ove noto almeno un mese prima o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. La traslazione avverrà nel giorno indicato anche in assenza del concessionario.

Art. 39 - Decadenza

1. Le decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se a inumazione o 20 anni se a tumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o, quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura nei termini stabiliti dal Comune;
 - f) quando vi sia grave inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di gestione del cimitero, previa adozione di quanto previsto al precedente art. 37, comma 3, disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune od ossario comune; successivamente disporrà la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dei casi. I materiali e le opere rimarranno nella disponibilità del Comune.

Art. 40 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 25, comma 3 del R.R. 6/04 e s.m.i. salvo, in caso di soppressione del Cimitero, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati come previsto al precedente art. 38, comma 3, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.

TITOLO IV - Realizzazione manufatti privati

CAPO I - Imprese e lavori privati

Art. 41 - Accesso al Cimitero e deposito cauzionale

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri e manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori incaricati dai concessionari dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, qualora necessaria, da rilasciarsi previa domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e da opportuno deposito cauzionale infruttifero nelle forme consentite, nella misura stabilita dal responsabile del servizio, a risarcimento di eventuali danni.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla dichiarazione di idonea copertura assicurativa per eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori.
4. La realizzazione di ogni manufatto e monumento dovrà essere preventivamente autorizzata previa presentazione di richiesta da parte dell'interessato e corredata dalla documentazione tecnica specifica del caso.
5. Durante gli orari di apertura del Cimitero, gli interessati possono procedere a lavori di ordinaria manutenzione in genere, senza necessità di preventiva autorizzazione.
6. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 42 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepoltura privata e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepoltura privata ed eventuali varianti in corso d'opera, devono essere presentati con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di edilizia e prevedere il rispetto di tutta la normativa vigente in materia di polizia mortuaria unitamente alla specifica del numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
2. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero né tanto meno invadere i viali. Deve essere inoltre previsto, nelle tombe a più posti, il vestibolo per l'accesso diretto a ciascun posto.
4. Viene fatta salva la possibilità di imporre particolari prescrizioni a secondo di ogni caso specifico da valutare di volta in volta.
5. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Sindaco; è vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute.

Art. 43 – Responsabilità

1. I concessionari della sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Il deposito cauzionale di cui all'art. 40 viene svincolato al termine dei lavori, su richiesta dell'interessato e previa verifica da parte del personale dell'Ufficio preposto dell'integrità dello stato dei luoghi.
3. In caso di accertamento di presenza di danni arrecati durante il corso dei lavori a impianti, cose o manufatti, l'Ufficio competente provvederà ad imporre all'impresario, previa comunicazione scritta, il ripristino a regola d'arte entro il termine di 30 giorni, decorsi i quali, in caso di inottemperanza, il Comune provvederà direttamente utilizzando il deposito cauzionale istituito.

Art. 44 – Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato

per evitare eventuali danni a cose e persone. E' vietato occupare spazi attigui senza preventiva autorizzazione.

2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati al luogo indicato dal servizio di Polizia Mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere o manufatti; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate, fatta salva l'applicazione del precedente articolo 42, comma 3.

Art. 45 – Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, purché di dimensioni ridotte e secondo percorsi ed orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere ordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 46 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. In occasione del periodo di Commemorazione dei Defunti (15 ottobre-5 novembre) non saranno consentiti interventi di posa di nuovi monumenti, fatta eccezione per interventi di sistemazione degli esistenti e di posa di lapidi su loculi e cellette ossario.
2. Le imprese dovranno sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato al comma precedente, mantenendo idonee condizioni di sicurezza.

Art. 47 – Vigilanza

1. Il Responsabile del servizio di gestione del Cimitero, unitamente al Direttore dei Lavori nominato dal Committente, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il personale dell'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la corretta esecuzione delle opere di costruzione e, accertata l'inesistenza di danni, propone al proprio Responsabile la restituzione del deposito cauzionale previo ottenimento del certificato di collaudo e di conformità del manufatto. Sono in ogni caso fatti salvi gli obblighi derivanti dalle norme legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

TITOLO V – Disposizioni varie e finali

CAPO I – Disposizioni varie

Art. 48 – Documentazione delle sepolture

1. Presso l'ufficio cimiteriale, a cura dell'incaricato della gestione, e/o presso il Comune, a cura degli uffici preposti, è tenuta apposita documentazione delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni e delle concessioni e dei concessionari. I documenti che compongono la documentazione sono probatori, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero comunale.
2. A ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

3. Sulla documentazione viene annotata ogni sepoltura concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale; essa deve possibilmente contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - generalità del/i defunto/i;
 - il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - le generalità del/i concessionario/i;
 - gli estremi del titolo costitutivo;
 - la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - la natura e la durata della concessione;
 - le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
4. La gestione, l'aggiornamento e l'integrazione della documentazione riguardante le sepolture, le concessioni ed ogni altro avvenimento connesso e conseguente al decesso potranno avvenire, in alternativa, su supporto informatico, mediante l'utilizzo di appositi applicativi gestionali di cui potranno servirsi gli uffici comunali e l'incaricato della custodia del cimitero comunale.

Art. 49 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto alla custodia del cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del d.p.r. n. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 50 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Il Regolamento vigente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 51 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi, l'autorizzazione ad apporre croci, lapidi, busti o a costruire manufatti, si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati e ne è direttamente responsabile.
2. In caso di contestazione il Comune resterà estraneo all'azione che ne consegue. Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passato in giudicato.

Art. 52 – Concessioni pregresse e proroga

1. Si definiscono collegate le sepolture per le quali la concessione è stata rilasciata nella stessa data e riferite ad un medesimo concessionario. Rientrano in genere nella fattispecie di cui sopra due o più loculi o di cui almeno uno in prenotazione e le cellette ossario. Il concessionario, o i suoi aventi causa, può richiedere una proroga della concessione per la/le sepoltura/e in scadenza allo scopo di prolungare il periodo di permanenza dei resti mortali nel loculo o celletta fino alla data di scadenza dell'ultima sepoltura collegata e qualora non siano in contrasto con le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale. La proroga viene concessa previo pagamento al Comune dell'onere dovuto a titolo di tariffa di assegnazione vigente al momento del rilascio della proroga.
2. Per le concessioni prima dell'entrata in vigore del r.d. 21.12.1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'Istituto dell'"immemorabile", quale presunzione *juris tantum* della sussistenza del diritto d'uso della sepoltura.

Art. 53 – Norma finale e riferimenti normativi

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni delle normative vigenti in materia.
2. Eventuali deroghe al presente Regolamento potranno essere valutate e concesse dalla Giunta Comunale, secondo la particolarità di ogni specifica casistica e sempre in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente.
3. Principali riferimenti normativi:
 - decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii.;
 - circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24;
 - circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10;
 - legge 30 marzo 2001, n. 130 e ss.mm.ii.;
 - regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 e ss.mm.ii.;
 - legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 ss.mm.ii.;
 - legge regionale 4 marzo 2019 n. 4.